SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1998-A)

RELAZIONE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE REBECCHINI)

Comunicata alla Presidenza il 31 ottobre 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 1986, n. 671, recante assegnazione all'ENEA di un contributo di 240 miliardi di lire per il quarto trimestre del 1986, a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 1986

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2150)

(Contributi ad enti - Energia)

ONOREVOLI SENATORI. — La legge di riforma dell'ENEA n. 84 del 5 marzo 1982 dispone che il programma quinquennale di attività dell'Ente sia approvato dal CIPE. Entro i tre mesi successivi a questa approvazione il Ministro dell'industria presenta al Parlamento il disegno di legge per la diretta provvista dei mezzi necessari al finanziamento del programma quinquennale nei limiti delle risorse considerate dal bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

Il CIPE, con delibera 1° marzo 1985, ha approvato il programma quinquennale di attività dell'ENEA ed il relativo fabbisogno finanziario per il periodo 1985-1989, determinato in 5.340 miliardi. A seguito di tale approvazione, il Ministro dell'industria ha presentato il disegno di legge per la diretta provvista a favore dell'Ente dei necessari mezzi finanziari; il provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 3 aprile 1985 ed è stato, quindi, preso in esame dalla Commissione industria del Senato (atto Senato 1298), con lo svolgimento della relazione in data 15 maggio 1985 e il successivo inizio del dibattito.

Dopo l'incidente di Chernobyl, la decisione del Parlamento di attuare una pausa di riflessione, in attesa della Conferenza sull'energia, ha di fatto congelato la discussione del disegno di legge di finanziamento pluriennale dell'ENEA.

Nelle leggi finanziarie per il 1985 e per il 1986 (che prevedevano gli stanziamenti triennali rispettivamente per gli anni 1985-1986-1987 e 1986-1987-1988) erano stati recepiti tutti gli stanziamenti approvati dal CIPE a favore dell'ENEA per tali anni, con l'eccezione, nella legge finanziaria 1986, di una quota pari a 120 miliardi nel triennio 1986-1988, destinata al costituendo Ente per i grandi rischi.

Nella legge finanziaria 1986 era stata anche assegnata all'ENEA una quota direttamente spendibile di 500 miliardi per il primo semestre dell'anno. Per il restante periodo del 1985-1986 il Governo, per consentire il proseguimento dell'attività dell'ENEA, ha provveduto ad assegnazioni finanziarie a titolo di anticipo, attraverso decreti-legge, relativi all'intero 1985 ed ai primi tre trimestri del 1986, che sono stati regolarmente convertiti in legge. Anche per l'ultimo trimestre del 1986 è stato emanato un ulteriore decreto-legge — che è appunto il n. 671, di cui si propone la conversione — per 240 miliardi, a completamento del contributo di 980 miliardi previsto per il corrente anno dalla legge finanziaria 1986.

Sia la legge di conversione del decreto per il terzo trimestre, sia il decreto-legge per il quarto trimestre 1986 prevedono la esclusione di ulteriori contratti, iniziative e conseguenti impegni finanziari relativi alla filiera dei reattori veloci ed alla realizzazione dell'impianto PEC; le somme conseguentemente rese disponibili, e comunque in misura non inferiore a lire 10 miliardi per il terzo trimestre e a 20 miliardi per il quarto trimestre, sono destinate ad incrementare i finanziamenti già previsti dai programmi relativi alla ricerca ed alla promozione di fonti alternative, nonchè al risparmio energetico.

Nella legge finanziaria 1987, sono stati apportati, rispetto a quanto previsto dalla precedente legge finanziaria e dal quinto Piano quinquennale, detrazioni ai contributi dello Stato all'ENEA per 370 miliardi di lire annui per ciascuno dei tre esercizi oggetto dalla legge stessa (1987-1988-1989), per un importo complessivo di 1.110 miliardi su un totale di 3.340 miliardi previsto nel quinto Piano quinquennale per tale triennio. Queste detrazioni non sono state finalizzate ad una corrispondente riduzione degli stanziamenti relativi ad uno o più obiettivi programmatici. Il disegno di legge finanziaria, come è noto, è in questi giorni all'esame dell'altro ramo del Parlamento: non è certo questa la sede per esprimere giudizi in proposito. La Commissione, come ha già avuto occasione

di rilevare in termini precisi, conferma che la operatività dell'ENEA richiede necessariamente certezze programmatiche e di indirizzo, e continuità di finanziamenti.

Come si è detto, il decreto-legge destina le risorse finanziarie liberate dal parziale fermo delle attività relative ai reattori veloci, nella misura di 20 miliardi, ad un incremento delle attività per lo sviluppo delle fonti alternative e del risparmio energetico. La Commissione ha preso in esame l'ipotesi di ampliare questa finalizzazione alle attività per la tutela dell'ambiente e della salute, e per la diffusione delle innovazioni tecnologiche: pur ritenendo opportuno questo indirizzo, non ha peraltro ritenuto che la legge di conversione di un provvedimento di urgenza fosse la sede idonea per la ridefinizione degli indirizzi di attività dell'ENEA.

La Commissione propone quindi all'Assemblea la conversione del decreto-legge, senza modificazioni.

REBECCHINI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore NOCI)

28 ottobre 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 ottobre 1986, n. 671, recante assegnazione all'ENEA di un contributo di 240 miliardi di lire per il quarto trimestre del 1986, a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 17 ottobre 1986, n. 671, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 244 del 20 ottobre 1986.*

Assegnazione all'ENEA di un contributo di 240 miliardi di lire per il quarto trimestre del 1986, a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare il comma 27 dell'articolo 11;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il regolare funzionamento dell'ENEA mediante l'erogazione dei mezzi finanziari indispensabili allo svolgimento, nel quarto trimestre del 1986, dei programmi previsti nel piano quinquennale 1985-1989 approvato dal CIPE nella riunione del 1° marzo 1985;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 ottobre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per consentire di far fronte agli oneri connessi all'esecuzione dei programmi previsti nel piano quinquennale 1985-1989 di cui alla delibera del CIPE in data 1° marzo 1985, è assegnato all'ENEA un contributo determinato in lire 240 miliardi per il quarto trimestre dell'anno finanziario 1986, con esclusione di ulteriori contratti, iniziative e conseguenti impegni finanziari relativi alla filiera dei reattori veloci ed alla realizzazione dell'impianto PEC; le somme conseguentemente rese disponibili, e comunque in misura non inferiore a lire 20 miliardi, sono destinate ad incrementare i finanziamenti già previsti dai programmi relativi alla ricerca ed alla promozione di fonti alternative, nonchè al risparmio energetico.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Piano di finanziamento ENEA 1985-1989 ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1986.

COSSIGA

CRAXI — ZANONE — ROMITA — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI